

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE MODULO B – ESAME CE DEL TIPO N° 0162/25064/17

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale di II Categoria:

**Guanto di protezione per portiere nel gioco del calcio - Articolo
"38 72 810 Prisma SG Finger Support Junior"**

Fabbricante (vedi note):

REUSCH INTERNATIONAL SPA

**VIA INNSBRUCK 33
39100 BOLZANO BZ**

Vigevano, 10/11/2017

Responsabile Certificazione CE dei Guanti
Sandro Milanese



Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



EC Type-Examination Certificate N° 0162/25064/17 del 10/11/2017 - Pagina: 1 di 4 – M51 Rev.0 06.03.17

1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: Guanto con effetto di protezione per i portieri di calcio conforme alla norma EN 16027:2011 – 2

Modello: guanto a cinque dita

Colori del guanto: arancio e giallo

Serie delle taglie: dalla 5 alla 9

Lavorazione: cucita



6. Note:

- *“Messa a disposizione sul mercato”*: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- *“immissione sul mercato”*: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- *“Fabbricante”*: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare , e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- *“Mandatario”*: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- *“Norma armonizzata”*: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’art. 6 di tale direttiva.
- *“Accreditamento”*: attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni alto requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- *“Valutazione della conformità”*: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;.
- *“Richiamo”*: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utente finale.
- *“Ritiro”*: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- *“Marcatura CE”*: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto **“COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”**.

2017/1987-10-CEGB-2

EC Type-Examination Certificate N° 0162/25064/17 del 10/11/2017 - Pagina: 4 di 4 – M51 Rev.0 06.03.17